

N. R.G. 6440/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE Terza CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6440/2019** promossa da:

(C.F.: _____) con il patrocinio dell'Avv. _____
elettivamente domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore
Ricorrente
contro

A.M.S.C. S.P.A. (C.F.: 02279540120), con il patrocinio dell'Avv. _____, elettivamente
domiciliata presso lo studio legale del predetto difensore
Resistente

Il Giudice dott. Silvia Torraca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 bis ss. c.p.c.

1.1. Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, depositato in data 26.11.2019, l'Avv. _____ conveniva in giudizio A.M.S.C. S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 19.850,27, oneri accessori inclusi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in via stragiudiziale in favore della stessa.

A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che:

- in data 17.02.2017, sulla scorta dell'incarico conferito da A.M.S.C. in merito a due giudizi, pendenti l'uno innanzi al Tribunale di Busto Arsizio e l'altro innanzi al Tribunale di Milano, Sez. Imprese, veniva richiesto all'Avv. _____ di verificare la legittimità o meno del recesso esercitato dalla società resistente rispetto al contratto stipulato con _____ sulla scorta del regolamento negoziale e della relativa documentazione, prontamente inoltrati (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente);
- attesa la portata della richiesta, il ricorrente aveva provveduto all'esame dei documenti inviati e, con lettera del 20.02.2017 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), aveva confermato la legittimità del recesso manifestato;
- in ragione dell'attività svolta, l'Avv. _____ in data 25.09.2017, aveva inoltrato apposita nota spese, quantificando il proprio compenso per la prestazione eseguita in Euro 869,40, somma inferiore ai parametri normativamente previsti, attesi i pregressi rapporti tra le parti;
- la suindicata lettera era stata riscontrata – verosimilmente per errore, in quanto indirizzata alla dipendente _____ – dal _____ ex-lege rappresentante di A.M.S.C., il quale aveva manifestato un espresso diniego verso il riconoscimento dei richiesti compensi (cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente);



- atteso il mancato pagamento del proprio onorario, il ricorrente aveva conseguentemente esperito la procedura di negoziazione assistita per il maggior importo di Euro 1.173,69;
- la predetta procedura si era, tuttavia, conclusa con la redazione di verbale negativo, stante l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, circostanza che aveva spinto l'Avv. a riquantificare in aumento l'importo richiesto e a riportarlo ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, per un totale di Euro 1.659,31, oneri inclusi.

Esponiva altresì il ricorrente di essere stato incaricato, in data 05.12.2016, da AMSC SpA di seguire n. 29 procedure concorsuali e, per l'effetto, di aver successivamente ricevuto, nella data del 14.12.2016, tutta la documentazione relativa alle stesse.

Deduceva, ulteriormente, che, malgrado l'attività espletata, il rapporto professionale instaurato era stato, tuttavia, improvvisamente interrotto dalla cliente con missiva del 20.06.2018 (cfr. doc. 53 fascicolo ricorrente), ragione per la quale il ricorrente aveva provveduto a richiedere il pagamento dei propri compensi mediante invio di apposita nota spese (cfr. doc. 54 fascicolo ricorrente).

Rappresentava da ultimo il ricorrente che, nonostante l'invio di tale richiesta di pagamento e il conseguente espletamento di un'ulteriore procedura di negoziazione assistita, nessun importo era stato corrisposto dalla resistente; conseguentemente, l'avv. — aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio per il recupero dei propri compensi, dapprima, un procedimento *ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011* (cfr. doc. 57 fascicolo ricorrente), dichiarato tuttavia inammissibile dal Tribunale in composizione collegiale, in quanto avente ad oggetto una domanda di pagamento di compensi per attività stragiudiziale e, dunque, non rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2011 (cfr. doc. 59 fascicolo ricorrente), e, in seguito, il presente giudizio.

1.2. Regolarmente evocata in giudizio, si costituiva tempestivamente la resistente, la quale eccepeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avverso, stante l'erronea scelta del rito sommario di cognizione in luogo di quello ordinario ovvero di quello monitorio.

Deduceva altresì, in via subordinata e nel merito, l'assenza di un incarico conferito all'Avv. ovvero la sua nullità per carenza di forma scritta, essendo A.M.S.C. una società partecipata e dunque soggetta alla normativa prescritta per le Pubbliche Amministrazioni in tema di forma scritta *ad substantiam* dei contratti, nonché, da ultimo, l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, non avendo quest'ultimo ottemperato all'onere probatorio gravante sullo stesso ai sensi dell'art. 2697 c.c., né con riguardo all'oggetto dell'incarico né con riferimento all'attività concretamente svolta.

1.3. Istruita mediante assunzione di prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. di A.M.S.C. S.p.A., la causa veniva, infine, rinviata per discussione orale all'udienza del 17.05.2022 e ivi trattenuta in decisione.

2.1. Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto.

Pacifico essendo che la controversia *de qua* ben avrebbe potuto essere proposta nelle forme del rito ordinario, occorre osservare, in generale, come la circostanza che una determinata domanda possa essere introdotta mediante il rito ordinario di cognizione consenta automaticamente di ritenere ammissibile la relativa proposizione nelle forme di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c., essendo il rito sommario di cognizione del tutto fungibile rispetto a quello ordinario nelle ipotesi di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Né, del resto, può condividersi la tesi di parte convenuta secondo cui "*nella ipotesi in cui l'indagine si estende all'an della prestazione...il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario*", atteso che la incompatibilità del *thema decidendum* e *probandum* con il rito sommario può giustificare, al più, la decisione del giudice di disporre il mutamento del rito prescelto dal ricorrente, a norma dell'art. 702-*ter*, co. 3



c.p.c., ma non certo determinare l'inammissibilità del ricorso stesso (tanto più ove si consideri che, nella specie, la lamentata incompatibilità del rito prescelto con l'indagine concernente l'an della pretesa deriverebbe esclusivamente dal contenuto delle difese delle parte convenuta).

Tale conclusione trova, peraltro, conforto nella recente giurisprudenza di legittimità, che, chiamata a pronunciarsi in ordine ai rimedi esperibili avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in composizione monocratica ex artt. 702-bis ss. c.p.c. a fronte di una domanda di pagamento di compensi relativi ad attività stragiudiziale, ha così statuito: *“Con l'ordinanza n. 6915/2020 in questa sede impugnata il Tribunale di Latina ha ritualmente e correttamente provveduto in composizione monocratica ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. - e non collegiale - con il rito sommario "ordinario" in tema di compensi stragiudiziali civili per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale. Cosicché il rimedio esperibile sarebbe stato, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., l'appello non già il ricorso per cassazione”* (Cass. civile sez. VI, 14/02/2022, n.4665).

2.2. Ciò posto, nel merito va osservato quanto segue.

Nel caso in specie si controverte della sussistenza tra le odierne parti di un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. e, per l'effetto, della debenza del relativo compenso per l'attività svolta dal professionista.

Orbene, giova sul punto rammentare il granitico orientamento della Suprema Corte, a mente del quale: *“Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice - nella specie in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto”* (cfr. Cass. civ. n. 4705/2011).

Nel declinare il suddetto principio al caso di specie va osservato quanto segue.

Ai fini della conclusione e della conseguente validità di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, non è necessario che lo stesso rivesta la forma scritta, potendo pacificamente quest'ultimo essere stipulato anche per le vie brevi, in forma orale, purché, anche in ragione della condotta tenuta successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 1362, co. 2 c.c., risulti manifesta l'intenzione delle parti di voler essere vincolate da siffatto rapporto.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, pur non essendo stato versato in atti un contratto scritto avente ad oggetto il conferimento di un incarico da parte di A.M.S.C. nei confronti dell'Avv. _____, è, tuttavia, provato che le parti abbiano inteso stipulare verbalmente un contratto di prestazione d'opera, avente ad oggetto lo studio, la verifica e la eventuale successiva redazione di atti o istanze concernenti talune procedure concorsuali nelle quali era coinvolta, in qualità di creditrice, l'odierna resistente.

E, invero, in data 05.12.2016, quest'ultima inoltrava al ricorrente una e-mail dal seguente tenore: *«Preg.mo avv. _____ buonasera, allegato alla presente Le inoltro, come da accordi, file riepilogativo delle pratiche che abbiamo visto insieme. Non appena avrò reperito la documentazione sarà mia premura trasmettergliela».*

Tale comunicazione veniva corredata altresì da un prospetto riepilogativo contenente la specifica indicazione sia delle procedure concorsuali da seguire sia delle operazioni da svolgere in concreto in relazione a queste ultime (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente).

Ancora, con successiva missiva del 14.12.2016, la società resistente tornava ad interloquire con il ricorrente, evidenziando quanto segue: *«Buongiorno avv. _____ allegato alla presente le inoltro file riepilogativo della documentazione trovata, relativa a ciascuna pratica che Le è stata consegnata. Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e delucidazione».* In allegato a siffatta comunicazione veniva, peraltro, trasmesso un nuovo prospetto riepilogativo, recante l'elenco delle medesime procedure concorsuali già richiamate e l'attività espletata ovvero da espletare, con precisazione dei crediti vantati da A.M.S.C. in relazione a ciascun fallimento o concordato (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente).



Tali missive venivano, d'altro canto, seguite da una copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti con riferimento alle procedure concorsuali di volta in volta esaminate dall'avv. [redacted] (cfr. docc. 13-14 bis-15-17-19-20-24-52 fascicolo ricorrente).

La sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è, peraltro, ulteriormente avvalorata ancora da due differenti missive: la prima, inviata da A.M.S.C. in data 06.02.2017, recante apposite direttive d'azione nei confronti del professionista intellettuale, pienamente compatibili con il mandato fiduciario esistente tra cliente e professionista (cfr. doc. 55 fascicolo ricorrente); la seconda, inviata in data 20.06.2018, con cui l'odierna resistente comunicava la cessazione del rapporto contrattuale *inter partes* a causa del venir meno del rapporto fiduciario in essere, contenente altresì l'invito alla restituzione di tutta la documentazione preventivamente consegnata (cfr. doc. 53 fascicolo ricorrente).

Alle medesime conclusioni si giunge, peraltro, dalla disamina delle dichiarazioni rese sia dai testi di parte ricorrente, [redacted] e [redacted], sia dal teste [redacted] di parte resistente (sentito a prova contraria), le quali hanno tutte confermato il rapporto contrattuale in essere tra le parti. Più precisamente, sia la teste [redacted] che [redacted] hanno riferito che l'Avv. [redacted] si era recato ad un appuntamento con il dott. [redacted] consulente di A.M.S.C., e che in quell'occasione gli era stato dato un incarico relativo a numerose pratiche (cfr. verbale ud. 01.04.2021).

La stessa [redacted] ha altresì puntualizzato che: «*dopo alcuni giorni è arrivato il fattorino di A.M.S.C. e ci aveva portato tutti i fascicoli dei fallimenti. L'avv. mi chiese di creare un fascicolo, ma di tenerli separati, quindi ho fatto tutto un lavoro di segreteria e poi li ho consegnati all'avv. perché li esaminasse*» (cfr. verbale udienza del 01.04.2021).

E, ancora, la teste di parte resistente, [redacted], dichiarato che: «*l'avv. [redacted] è stato un professionista incaricato dall'azienda per alcune posizioni*», nonché di essere a conoscenza che una parte della documentazione relativa alle procedure concorsuali fosse stata trasmessa all'avvocato in forma cartacea, direttamente al suo studio (cfr. verbale udienza del 15.06.2021).

Il complesso dei suddetti elementi consente, pertanto, di ritenere provata l'esistenza tra le parti di un contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2.2. Acclarata la sussistenza dell'anzidetto rapporto contrattuale, deve quindi passarsi all'esame dell'eccezione di nullità per carenza di forma scritta *ad substantiam*, sollevata da A.M.S.C. in occasione dell'udienza di discussione del 17.05.2022, in ragione dell'asserita natura di ente pubblico, ancorché di diritto privato, della stessa.

L'eccezione è priva di pregio.

In disparte il rilievo per cui nulla (es. atto costitutivo, statuto, delibera di costituzione dell'ente, visura societaria etc.) la resistente ha prodotto al fine di comprovare la propria natura, sia sufficiente osservare come le società per azioni di diritto privato a partecipazione pubblica sono pur sempre soggette alle norme codicistiche di diritto comune.

Sul punto, il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società partecipate), all'art. 1, co. 3 stabilisce che: «*per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato*».

Il possesso da parte dello Stato, ovvero nel caso in specie degli Enti Locali, in tutto o in parte delle azioni di una società non può, difatti, impedire l'applicazione della disciplina privatistica di diritto comune, alla quale devono conseguentemente essere sottoposti sia i rapporti interni di organizzazione che i rapporti esterni, tra cui rientrano pienamente anche i contratti di prestazione d'opera intellettuale eventualmente stipulati con i professionisti.

D'altro canto, come chiarito in prima battuta dalle Sezioni Unite e successivamente dal Consiglio di Stato, deve rilevarsi come, pur in presenza di società partecipate, il rapporto tra il comune e la società per azioni costituita dallo stesso comune per la gestione di un servizio pubblico sia sempre di assoluta autonomia, sicché una società del genere opera come persona giuridica privata, senza alcun



collegamento con l'ente pubblico (cfr. nello stesso senso Cass. SS.UU. 6 maggio 1995 nn. 4989 e 4991; Cons. Stato, sez. V, 18.09.2003 n. 5361).

Declinando le suddette coordinate ermeneutiche e normative al caso di specie, non può che concludersi che, essendo A.M.S.C. una società per azioni di natura privata, il contratto di prestazione d'opera intellettuale dalla stessa concluso in forma orale con l'Avv. non può essere investito da alcuna declaratoria di nullità per difetto di forma inderogabile.

OMISSIS



OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza civile, visto l'art. 702 *bis* c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna A.M.S.C. S.p.A. al pagamento in favore di _____ della somma di Euro 8.599,90, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
- 2) condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 145,50 per anticipazioni e in Euro 3.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.v.a. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.p.a. come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.



Busto Arsizio, 15 luglio 2022

Il Giudice
Silvia Torraca

